



Inoltrata esclusivamente a mezzo PEC:

**OGGETTO: procedura negoziata n. 3/2017, ai sensi dell'Art. 36 Comma 2, lettera b) del D. Lgs n. 50/2017. Invito a presentare offerta per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa per la Responsabilità Civile della manifestazione Formula 1 Gran Premio Heineken d'Italia 2017 – CIG 7050789F22, avvio del procedimento: delibera Giunta Sportiva n.18/2017.**

Codesta società è invitata a formulare offerta per l'affidamento del servizio in oggetto, alle condizioni e modalità di seguito indicate.

#### **Premessa**

L'Automobile Club d'Italia organizza, con la collaborazione della società SIAS SpA, concessionaria del circuito automobilistico Autodromo Nazionale di Monza (di seguito il Circuito), la Manifestazione, prevista nei giorni 1-2-3 Settembre 2017 presso il Circuito, nel rispetto della regolamentazione emanata dalla Fédération Internationale de l'Automobile (di seguito FIA) e delle prescrizioni del promotore del Campionato del Mondo di Formula Uno, Formula One Management Ltd e Formula One World Championship Ltd (di seguito FOM), con cui sono stati stipulati contratti in tal senso.

**La Manifestazione comprende attività sportive (F1, F2, GP3, Porsche SuperCup) e non-sportive, quali eventi secondari e di contorno con annesse attività, svolte in concomitanza della Gara di Formula Uno, tutte a formare nel prosieguo "la Manifestazione".**

#### **1. OGGETTO DELL'APPALTO:**

**servizio di copertura assicurativa per la Responsabilità Civile della manifestazione Formula 1 Gran Premio Heineken d'Italia 2017.**

La copertura assicurativa per la Responsabilità Civile, contratta dall'Automobile Club d'Italia, per i danni configurati nell'Art. 124 del Codice delle Assicurazioni Private, e per la Responsabilità Civile terzi, anche per gli eventi non prettamente sportivi inclusi nella Manifestazione valida per il Campionato del Mondo FIA di Formula Uno, deve rispettare i seguenti ulteriori requisiti, conformemente alle disposizioni di FIA e FOM:

a) La polizza è da intendersi stipulata per conto e nell'interesse, in qualità di **ASSICURATI**, di: Automobile Club d'Italia, SIAS SpA, Formula One World Championship Ltd, Formula One Management Ltd, Formula One Licensing B.V., Formula One Asset Management Limited, Federation International de l'Automobile, Formula One Hospitality and Event Services Limited, Formula One Marketing Limited, tutti gli Sponsors relativamente ai loro rispettivi diritti ed



interessi, i Concorrenti (come definiti nel Codice Sportivo Internazionale in quanto persona o entità ammessa alla gara ed in possesso di licenza di concorrente rilasciata dalla ASN di appartenenza), i Piloti (come definiti nel Codice Sportivo Internazionale in quanto persona che guida una macchina nella gara ed in possesso di licenza di pilota rilasciata dalla ASN di appartenenza), Ospiti di qualsiasi delle parti sopra indicate, inclusi tutti i dirigenti, funzionari, impiegati, agenti, appaltatori e Affiliati (Affiliati significa tutte le imprese controllate, controllanti e altre imprese figlie di ciascuna azienda o società), Chiunque sia coinvolto nell'organizzazione della manifestazione e relativi servizi (inclusi gli Ufficiali di gara, i commissari di pista e lo staff medico di soccorso).

b) L'assicurazione, relativamente ai rischi non previsti nell'assicurazione obbligatoria di cui alla legge, deve comprendere la Responsabilità Civile di tutti i sopraindicati soggetti.

c) La polizza deve inoltre includere una clausola di responsabilità "incrociata" (**Cross Liability Clause**) per la quale sia assicurato, per l'intero massimale e dunque in modo indipendente, ciascuno degli assicurati anche nei casi in cui possa uno degli assicurati danneggiare un altro soggetto tra quelli coperti dalla stessa polizza.

**MASSIMALI:** inteso come la somma complessiva sino a concorrenza della quale la compagnia di assicurazioni presta la copertura assicurativa pari a 100.000 milioni di dollari US o equivalente in Euro per ogni sinistro (CD. MASSIMALE COMPLESSIVO) ovvero:

100.000 milioni di dollari US o equivalente in Euro per persone danneggiate indipendentemente dal numero delle vittime e di

100.000 milioni di dollari US o equivalente in Euro per danneggiamenti a cose o animali indipendentemente dal numero delle vittime.

**POLIZZA PRIMARIA:** la Polizza è da intendersi Principale e la prima a rispondere per ogni e qualsiasi sinistro. La polizza, completa di copertina, deve essere fornita necessariamente in lingua Italiana con traduzione in Inglese o in lingua Inglese con traduzione in Italiano almeno sessanta giorni prima della Manifestazione.

**SCHEDA:** Costituisce un elenco che FIA e FOM hanno predisposto in via generale per tutte le manifestazioni che fanno parte del campionato mondiale di Formula Uno, per evidenziare le peculiarità della Polizza relativa alla manifestazione oggetto di assicurazione. Detta scheda va completata e siglata dagli Assicuratori nel testo Inglese fornito da FIA e FOM e fa parte integrante del Contratto di Assicurazione. Per ogni eventuale valutazione, si allega la traduzione in Italiano, premesso che fa fede la versione in lingua Inglese.

#### **RUP – Responsabile Unico del Procedimento**

E' designato quale Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art.31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il Dott. Pasquale Amoroso, Dirigente Ufficio Gestione Servizi Sportivi e Amministrativi dell'Ente; – tel. 06.49982802 – e.mail: p.amoroso@aci.it

## **2. AMMONTARE E DURATA DELL'APPALTO**

L'importo massimo autorizzato dell'appalto per l'intera durata contrattuale ammonta ad € **133.000,00 (centotrentatremila)** comprensivo di ogni onere, imposte ed accessori, quale somma



dei premi da corrispondersi per il mantenimento della polizza posta a gara nel periodo di durata contrattuale di 24 giorni

Il contratto avrà la durata dal 18 agosto 2017 al 10 settembre 2017 (entrambe le date incluse).

Tutte le condizioni di garanzia sono contenute nel Capitolato Tecnico che costituisce parte integrante della presente lettera di invito. I servizi dovranno essere svolti in conformità ai documenti della presente procedura di gara.

#### Costi sicurezza

La presente procedura di gara ha ad oggetto fornitura di servizi assimilabili quella di natura intellettuale; pertanto ai sensi del combinato disposto degli articoli 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016 ed in considerazione di quanto indicato con determina dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, oggi ANAC, del 5 marzo 2008 "Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture" si evidenzia che i costi della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale sono pari ad € 0,00 ( zero), atteso che non sono previste forme di sovrapposizione di attività con altri fornitori o con la stazione appaltante. E', comunque, onere della Società in sede di formulazione dell'offerta, quantificare i costi della sicurezza afferenti l'esercizio della propria attività e provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi alle proprie attività..

### 3. SUBAPPALTO

Non è ammesso il subappalto.

### 4. CONDIZIONI DEL SERVIZIO

Il servizio è disciplinato:

- dalle condizioni di seguito indicate;
- dalla dichiarazione d'offerta economica ( Modello 3);
- Capitolato Tecnico (Modello 4);
- Insurance Cover Checklist (modello 5);
- dallo schema di contratto

che costituiscono parte integrante del presente invito.

Per tutto quanto non specificamente previsto nella documentazione di gara, si rinvia al D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. ("attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, e 2014/25/UE, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia e dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente" in materia di contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture), alle disposizioni di attuazione del Codice, alle Linee Guida ANAC, nonché al Manuale delle Procedure Negoziali dell'Ente, approvato con determinazione del Segretario Generale n. 3083 del 21.11.2012, disponibile sul sito istituzionale dell'Ente (sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti/manuale delle procedure negoziali), alle norme del codice civile, alle altre disposizioni normative in materia contrattuale ed a quelle regolanti specificamente la materia, oggetto di appalto.



## 5. SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA

5.1 Sono ammessi alla gara gli operatori economici previsti dall'art.45 del Codice, in possesso dei requisiti prescritti dal successivo paragrafo 7.

5.2 Ai raggruppamenti temporanei, (RTI/GEIE) di cui all'art.45, comma 2, lett.d) del D.lgs.50/2016, costituiti o costituendi, ed ai consorzi ordinari di operatori economici, di cui all'art.45 comma 2, lett.e) del D.Lgs. 50/2016, costituiti o costituendi, si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice. L'offerta dei concorrenti raggruppati o consorziati determina la loro responsabilità solidale anche ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del D.Lgs.50/2016.

5.3 Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art 48, comma 7, primo periodo, del Codice è vietato partecipare alla presente procedura in forma individuale e, contemporaneamente, in forma associata (RTI, consorzi, aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, accordo di coassicurazione, GEIE), ovvero in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete o GEIE, pena l'esclusione dalla gara dell'impresa medesima e dei RTI, consorzi, aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, accordo di coassicurazione, GEIE ai quali l'impresa partecipa.

5.4 Ai consorziati indicati per l'esecuzione di un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), (consorzi tra società cooperative, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili), ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo, del codice e alle imprese indicate per l'esecuzione dall'aggregazione di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, ai sensi dell'art 45, comma 2, lettera f) del codice, è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.

5.5 E' ammessa la partecipazione anche nella forma della coassicurazione ai sensi dell'art.1911 del codice civile, nei termini previsti dal presente Disciplinare, ferma restando la copertura del cento per cento del rischio e ferma restando, in deroga al disposto di cui all'art.1911 del codice civile, la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante delle imprese partecipanti all'accordo di coassicurazione. Resta inteso che la partecipazione delle imprese in coassicurazione è ammessa, a condizione che la stessa sia formalizzata in sede di partecipazione e di offerta. 7

5.6 Ai fini della partecipazione si applicano, altresì le disposizioni di cui all'art. 37 del decreto legge n.78 del 31 maggio 2010, convertito con legge 30 luglio 2010 n.122, le relative disposizioni di attuazione di cui al DM del 14 dicembre 2010.

5.7 Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all'art. 49 del Codice, alle condizioni di cui al presente disciplinare di gara.

5.8 E', inoltre, ammessa la partecipazione di aggregazioni di Imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art.45, comma 2, lett.f) del D.Lgs. 50/2016 con l'osservanza della disciplina di cui agli articoli 45 e 48 del D.Lgs.50/2016 ed in conformità a quanto contenuto nella Determinazione ANAC n.3 del 23 aprile 2013 "Partecipazione delle reti di impresa alle procedure di gara per l'aggiudicazione di contratti pubblici." Ai fini della presente gara, per "imprese aggregate" si intendono le imprese aderenti al contratto di rete (o in caso di rete non ancora costituita, le imprese che sottoscriveranno il contratto di rete), contenente la volontà comune di partecipare a gare



pubbliche e di durata compatibile con la durata del presente appalto. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, ai sensi di quanto disposto dall'art.80, comma 5, lett. m) del Codice.

## 6. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

6.1 Non sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli Operatori che si trovino, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2, 4 e 5, del Codice o di cui alle ulteriori disposizioni normative che precludono soggettivamente gli affidamenti pubblici. Ove ricorrano tali situazioni, l'ACI potrà escludere gli operatori in qualunque momento della procedura.

6.2 Per gli operatori economici partecipanti non devono sussistere le cause di esclusione di cui all'art. 1bis, comma 14, della legge n.383/2001, come sostituito dal decreto legge 25 settembre 2002, n.210, convertito con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 (piani individuali di emersione).

6.3 Si precisa che:

- relativamente alle condanne di cui all'art. 80, comma 1, del Codice, l'esclusione non opera se il reato è stato depenalizzato ovvero se è intervenuta la riabilitazione ovvero se il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale;
- l'Operatore Economico che si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1, del Codice, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, ovvero in una delle situazioni di cui al comma 5 del medesimo art. 80 del Codice, sarà ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se l'ACI riterrà che le misure di cui al precedente periodo siano sufficienti, l'Operatore Economico non sarà escluso dalla presente procedura. L'Operatore Economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai precedenti periodi nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza;
- relativamente ai motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 4, del Codice, l'esclusione non opera quando l'Operatore abbia ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle Offerte;
- le cause di esclusione previste dall'art. 80 del Codice non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in l. 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, e affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento;



- in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, l'ACI ne darà segnalazione all'Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC) ai sensi dell'art. 80, comma 12, del Codice;
- non sono ammessi alla presente procedura gli Operatori che abbiano fornito la documentazione di cui all'articolo 66, comma 2, del Codice o che abbiano altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'Appalto, qualora non sia stato in alcun modo possibile garantire il rispetto del principio della parità di trattamento. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione dei soggetti che si trovino nella condizione di cui al precedente periodo, la Stazione Appaltante inviterà entro un termine non superiore a dieci giorni solari i suddetti Operatori a provare che la loro partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'Appalto non costituisce causa di alterazione della concorrenza.

6.4 Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, possono partecipare alla presente procedura su autorizzazione del giudice delegato, sentita l'A.N.A.C., come previsto dall'art. 110, commi 3, 4 e 5, del Codice.

6.5 Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/01, i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni, enti pubblici o enti privati in controllo pubblico non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto sopra sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. Ai soli fini dell'applicazione dei divieti di cui i precedenti periodi, devono considerarsi dipendenti delle pubbliche amministrazioni, degli enti pubblici o degli enti privati in controllo pubblico anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al D.Lgs. n. 39/13, ivi compresi i soggetti esterni con i quali le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici o gli enti privati in controllo pubblico abbiano stabilito un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo.

6.6 E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare al Lotto in più di un raggruppamento temporaneo o riparto di assicurazione o consorzio ordinario di operatori economici, ovvero di partecipare alla gara, anche in forma individuale, qualora abbiano partecipato al lotto medesimo in raggruppamento o in coassicurazione o in consorzio ordinario di operatori economici.

6.7 I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi, ivi comprese le cooperative, è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione saranno esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 c.p. (turbata libertà degli incanti). Il Consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2, lett.c), del Codice può eseguire, fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti in capo al Consorzio, le attività in proprio; in tal caso, il Consorzio stabile non sarà tenuto ad indicare alcuna consorziata. In caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), troveranno altresì applicazione le disposizioni contenute all'art. 47 del Codice.



6.8 I Concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e) e g) del Codice concorrono necessariamente per tutte le proprie raggruppate/consorziate. I consorzi di concorrenti di cui all'art.45, comma 2, lett.e) del D.Lgs.50/2016 dovranno elencare tutte le Imprese consorziate costituenti il consorzio; per tali imprese è fatto divieto di partecipare alla gara in forma individuale o associata.

6.9 E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lett. d) ed e), del Codice, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli Operatori Economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o le coassicurazioni o i consorzi ordinari di Operatori Economici, come disciplinati all'art. 48 del d.lgs 50/2016, e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi Operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di 10 offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. In caso di partecipazione, troveranno applicazione le disposizioni contenute all'art. 48 del d.lgs 50/2016.

6.10 E' vietata l'associazione in partecipazione (art. 48, comma 9, del Codice). Salvo quanto disposto all'art. 48, commi 18 e 19, del Codice, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di Operatori Economici rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

6.11 E' ammesso il recesso di uno o più Operatori raggruppati esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che gli Operatori rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al precedente periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

6.12 Ai sensi dell'art. 89 del Codice, le imprese potranno far ricorso all'avvalimento, nei limiti e alle condizioni previsti dal predetto articolo. La documentazione ivi indicata, meglio dettagliata ai paragrafi 8 e 10 del presente Disciplinare, dovrà essere allegata in sede di Offerta nell'ambito della "Busta A – Documentazione Amministrativa".

## **7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

7.1 Ai fini dell'affidamento, gli Operatori Economici dovranno possedere, a pena di esclusione, i requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice e quelli richiamati nel paragrafo 6 della presente lettera di invito, ed, ai sensi dell'art.83 del Codice, i seguenti requisiti minimi di partecipazione di carattere professionale, economico-finanziario e tecnico-organizzativo.

### **a) requisiti di idoneità professionale**

a.1) il concorrente, se cittadino italiano o di altro Stato membro residente in Italia, dovrà essere iscritto nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, fatto salvo quanto previsto dall'art. 13 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito in legge n. 248 del 4 agosto 2006. Il cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, dovrà essere iscritto, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI al Codice; (art 83, comma 3, del D.Lgs 50/2016);

a.2) possesso della specifica autorizzazione alla prestazione dei servizi assicurativi rilasciata dalle autorità competenti, riferita ai rischi oggetto dell'affidamento o analoga



autorizzazione valevole a livello UE che abiliti il concorrente all'esercizio dei servizi assicurativi, oggetto di gara in Italia, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 209 del 7 settembre 2005 (codice delle assicurazioni private);

**a.3)** Possesso della certificazione UNI EN ISO 9001 in corso di validità, rilasciata da un Organismo di certificazione ovvero da un Ente di accreditamento degli organismi di certificazione, ovvero certificati equivalenti ovvero prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità ai sensi dell'art. 87 del Codice;

In caso di partecipazione plurisoggettiva o di coassicurazione, i requisiti di cui alle lettere **a.1, a.2 e a.3** dovranno essere posseduti da ciascun operatore componente il raggruppamento o il consorzio ordinario, da ciascun operatore componente il consorzio di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45, comma 2°, del Codice, da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete, da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di gruppo europeo di interesse economico di cui al d.lgs 240/91, da ciascuna delle imprese in coassicurazione.

**b) requisiti di capacità economica e finanziaria:**

**b.1)** aver realizzato una raccolta premi complessiva medio annua, riferita agli ultimi tre esercizi finanziari, il cui bilancio o altro documento fiscale o tributario equivalente sia stato approvato alla data di pubblicazione del bando di gara, non inferiore al doppio del valore complessivo posto a base di gara, € 266.000,00.

**b.2)** aver realizzato una raccolta premi specifica medio annua, relativa ai servizi assicurativi analoghi a quelli oggetto di affidamento, riferita agli ultimi tre esercizi finanziari, il cui bilancio o altro documento fiscale o tributario equivalente sia stato approvato alla data di pubblicazione del bando di gara, non inferiore al valore complessivo posto a base di gara.

In caso di partecipazione plurisoggettiva i requisiti di cui alle lettere b.1) e b. 2) dovranno essere posseduti:

- In caso di coassicurazioni, raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale e consorzi ordinari di Operatori Economici (sia costituiti che costituendi), di cui rispettivamente all'art. 1911 cc, all'art. 45, comma 2°, lett. d) ed e), come disciplinati all'art 48 del medesimo Codice, dalle imprese coassicate, dal raggruppamento o dal consorzio nel suo complesso, fermo restando che l'impresa mandataria/delegataria o designata tale deve possedere il suddetto requisito in misura maggioritaria. Resta inteso che ciascun operatore componente il raggruppamento, l'accordo di coassicurazione o il consorzio ordinario dovrà rendere, comunque, la dichiarazione contenuta nel DGUE relativamente ai suddetti requisiti di capacità economico-finanziaria.

- In caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45, comma 2°, del Codice, fermo restando quanto disposto dall'art. 47 del medesimo Codice, i requisiti dovranno essere posseduti e comprovati dal Consorzio con le modalità previste dal Codice.

- In caso di aggregazione di imprese di rete di cui alla lettera f) dell'art. 45, comma 2, dalla rete nel suo complesso, ferma restando la disciplina di cui all'art. 48, comma 14, del d.lgs 50/2016.

- In caso di GEIE di cui alla lettera g) dell'art. 45, comma 2, i requisiti di cui ai punti b.1) e b.2) dovranno essere posseduti dal GEIE nel suo complesso.

Resta inteso che ciascun operatore componente il raggruppamento, l'accordo di coassicurazione, il consorzio ordinario, il consorzio di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45, comma 2°, del Codice l'aggregazione di imprese di rete, il GEIE dovrà rendere, comunque, la dichiarazione contenuta nel DGUE relativamente ai suddetti requisiti di capacità economico finanziaria

**c) requisiti di capacità tecnico-organizzativa**



• In caso di coassicurazioni, di R.T.I. (sia costituendo che costituito), di consorzi ordinari, di imprese aderenti al contratto di rete, o di GEIE, il requisito deve essere posseduto dalle imprese coassicurate, dal raggruppamento, dal Consorzio ordinario di concorrenti, dall'aggregazione di imprese di rete o dal GEIE, nel complesso, fermo restando che l'impresa mandataria/delegataria o designata tale deve possedere i requisiti in misura maggioritaria; • In caso di Consorzio di cui all'art. 45 del codice comma 2, lettere b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi di imprese artigiane), il requisito dovrà essere posseduto direttamente dal Consorzio; • In caso di Consorzio di cui all'art. 45 del codice, comma 2, lettere c) (consorzio stabile) il requisito dovrà essere posseduto direttamente dal Consorzio ovvero dalle singole consorziate esecutrici, secondo le disposizioni del Codice art. 47 comma 2. Resta inteso che ciascun operatore componente il raggruppamento, l'accordo di coassicurazione, il consorzio ordinario, il consorzio di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45, comma 2°, del Codice l'aggregazione di imprese di rete, il GEIE dovrà rendere, comunque, la dichiarazione contenuta nel DGUE relativamente ai suddetti requisiti di capacità tecnicoorganizzativa.

7.2 I requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice e quelli richiamati nel paragrafo 5 del presente disciplinare, (requisiti relativi all'insussistenza di cause di esclusione dalla gara e/o che determinino incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, compreso quello previsto dall'art.53, comma 16-ter del D.lgs.165/2001 e s.m.i, devono essere posseduti:

- da ciascuna delle imprese raggruppante o raggruppate in caso di RTI/GEIE ( sia costituito che costituendo);
- da ciascuna delle imprese consorziate o consorziate in caso di consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del Codice;
  - in caso di rete di impresa, già costituita, dall'organo comune, se presente, e dalle imprese appartenenti alla Rete indicate; in caso di impresa di rete costituenda, dalle imprese che partecipano alla procedura ed intendono sottoscrivere il contratto di rete in caso di aggiudicazione;
  - in caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45, comma 2°, del Codice, fermo restando quanto disposto dall'art. 47 del medesimo Codice, il requisito dovrà essere posseduto e comprovato dal Consorzio e, ove indicate, dalla/e Società consorziata/e che, svolgerà/anno direttamente le attività e i servizi oggetto dell'appalto, nonché dalle consorziate che, ancorchè non esecutrici, concorrano al possesso dei requisiti di cui alla lettera di invito.

7.3 Il mancato possesso, anche di uno solo dei requisiti richiesti, determina l'esclusione dalla gara.

7.4 In ragione di quanto previsto dall'art.83, comma 4, del D.Lgs.50/2016, l'ACI è pervenuto alla determinazione e specifico, come indicato nel bando di gara, in quanto ritenuto funzionale a garantire la selezione di un affidatario dei contratti affidabile ed in grado di espletare a regola d'arte i servizi oggetto della procedura, dotato di capacità economiche e tecniche proporzionate a quelle a base dell'appalto ed idonee a garantire un adeguato ed elevato livello qualitativo dei servizi, in considerazione della tipologia e dell'entità dei contratti e del numero dei soggetti coinvolti, oltreché una speciale capacità produttiva dell'Impresa sul piano economico. Inoltre, tenuto conto della preliminare indagine del mercato di riferimento, i requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi sono tali da garantire, comunque, la più ampia partecipazione alla gara da parte degli operatori economici che competono nel settore assicurativo, già caratterizzato da



un'ampia settorialità e concentrazione. A ciò si aggiunga che, al fine di incentivare la partecipazione in forma associata alla gara da parte degli operatori economici del mercato di riferimento e, conseguentemente, di favorire anche la partecipazione delle piccole e medie imprese di settore, potenzialmente interessate, viene incentivata la partecipazione in forma plurisoggettiva.

7.5 L'ACI effettuerà la consultazione dell'Osservatorio contenente le annotazioni sugli operatori economici istituito presso l'ANAC relativamente a tutti i concorrenti che hanno presentato offerta.

7.6 L'operatore economico che, per fondati motivi, non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dall'ACI.

## **8. CAUSE TASSATIVE DI ESCLUSIONE E DISCIPLINA DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO**

8.1 Si procederà ad escludere i concorrenti in caso di mancanza dei requisiti di partecipazione e di mancato adempimento alle prescrizioni del D.Lgs 50/2016, del D.P.R. 207/2010, per le disposizioni ancora in vigore, ai sensi dell'art. 217, comma 1, lett. u) del medesimo D.Lgs 50/2016, e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di carenze e/o incertezza assoluta della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa o la provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi ed alla separazione tra documentazione amministrativa, offerta tecnica ed offerta economica, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

8.2 Costituiscono, comunque, cause tassative di esclusione, e pertanto irregolarità essenziali non sanabili, quelle indicate espressamente nel presente disciplinare e nei suoi allegati, nonché quelle previste dalla Determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012 e dalla Determinazione n. 1 del 15 gennaio 2014 dell'AVCP, oggi ANAC.

8.3 Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, con esclusione di quelle elencate nei par.8.1 e 8.2, potranno essere sanate ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente paragrafo, tenuto conto di quanto indicato dall'ANAC.

8.4 In particolare, nel caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, del DGUE e delle restanti dichiarazioni sostitutive, con esclusione di quelle afferenti all'Offerta Tecnica ed Economica, il Concorrente che vi ha dato causa è tenuto, altresì, al pagamento nei confronti della stazione appaltante, di una sanzione pecuniaria pari all'1/000 del valore complessivo posto a base di gara di partecipazione per il seguente importo: € 133,00 .

8.5 Ai fini della sanatoria di cui al precedente punto 8.3, si assegnerà al concorrente un termine, non superiore a 10 (dieci) giorni solari, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto ed i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione.

8.6 La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.

8.7 Il versamento della sanzione pecuniaria è garantito dalla garanzia provvisoria di cui al paragrafo 12 del presente Disciplinare; pertanto la garanzia, in qualsiasi forma, fatto salvo per le polizze fideiussorie assicurative ai sensi di quanto previsto dall'art. 12 del D.lgs. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) deve prevedere espressamente la suddetta copertura.



8.8 In ogni caso, la sanzione potrà essere versata mediante bonifico bancario intestato all'ACI IBAN n IT8100100503211000000200004, causale "pagamento sanzione ex art.83, comma 9, D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., procedura n. "--/2017 CIG XXXXXXXX"

8.9 Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, l'ACI ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al punto 8.3, ma non applica alcuna sanzione.

8.10 In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, di cui al precedente punto 8.5, il concorrente è escluso dalla gara.

## 9 TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Per partecipare alla presentazione delle offerte, gli operatori economici interessati dovranno far pervenire, a pena di esclusione, tutta la documentazione richiesta redatta in lingua italiana (in caso contrario deve essere allegata una traduzione asseverata nella lingua italiana) e predisposta con le modalità di seguito indicate, **entro e non oltre le ore 12.00 del 22 maggio 2017**, a pena di esclusione, presso la Stazione appaltante – Via Solferino, 32 - 00185 Roma- Ufficio Protocollo, in formato cartaceo, con qualunque mezzo.

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, farà fede unicamente il timbro dell'Ufficio Protocollo della Stazione appaltante, con l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo (l'orario sarà riportato qualora il plico sia recapitato l'ultimo giorno utile per la presentazione). L'orario di ricezione dell'Ufficio Protocollo è dalle ore 9,00 alle ore 14,00 di tutti i giorni lavorativi.

L'inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione appaltante ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato.

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente e anche se spediti prima del termine indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti e saranno considerati come non consegnati. Potranno essere riconsegnati al concorrente su sua richiesta scritta.

## 10. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Per poter partecipare alla presente procedura di gara i concorrenti interessati, in possesso dei requisiti previsti nella presente lettera di invito, dovranno far pervenire tutta la documentazione necessaria rispettando, a pena di esclusione, le seguenti condizioni:

1) un unico plico, contenente le altre buste, chiuso e sigillato mediante l'apposizione di timbro, ceralacca o firma sui lembi di chiusura, riportante all'esterno le seguenti indicazioni:

10.1.1 ragione sociale – indirizzo del mittente – numero di fax (nel caso di Raggruppamenti sul plico deve essere indicato il nominativo di tutti i soggetti facenti capo al Raggruppamento);

10.1.2 data e orario di scadenza della procedura di gara in questione;

10.1.3 scritta **"NON APRIRE"** contiene offerta relativa alla procedura di gara - **"Copertura Assicurativa responsabilità civile della manifestazione Formula 1 Gran Premio Heineken d'Italia 2017" CIG 7050789F22, scadenza offerte 22 maggio 2017"**

2) Il plico sopra citato dovrà contenere 2 (due) buste distinte, ciascuna delle quali a sua volta, a pena di esclusione, dovrà essere chiusa e sigillata mediante l'apposizione di un'impronta (timbro o



ceralacca o firma sui lembi di chiusura o altro sistema), che confermino l'autenticità della chiusura originaria;

10.2.1 la **Busta "A"**, con l'indicazione esterna del mittente e della dicitura **"Documenti amministrativi"**, dovrà contenere, a pena di esclusione dalla procedura di gara i documenti prescritti per la partecipazione e per l'ammissione alla gara, di cui al successivo paragrafo 14;

10.2.2 la **Busta "B"**, con l'indicazione esterna del mittente e della dicitura **"Offerta Economica"**, dovrà contenere, a pena di esclusione dalla procedura di gara, il documento di cui al successivo paragrafo 15.

## 11. RICORSO AL SISTEMA AVCPass

11.1 Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 81 e 216, comma 13°, del Codice e dalla Deliberazione dell'A.N.A.C. n. 111 del 20 dicembre 2012, come aggiornata dalla successiva Deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016, l'ACI procederà all'acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alla presente procedura, attraverso l'utilizzo del sistema *AVCPass*, (*Authority Virtual Company Passport*), reso disponibile dall'A.N.A.C., salvo che nei casi di cui all'art. 5, comma 3°, della suddetta Deliberazione 111/12, nonché in tutti gli altri casi in cui non fosse possibile ricorrere a tale sistema.

11.2 Ciascun Concorrente, al fine di consentire all'ACI l'acquisizione della documentazione comprovante dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico-finanziario, per la partecipazione alla presente procedura, sarà tenuto a registrarsi ed autenticarsi al Sistema *AVCPass*, accedendo all'apposito *link* sul portale A.N.A.C. (Servizi ed accesso riservato -*AVCPass*) [www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it) secondo le istruzioni ivi contenute e richiedere il *PassOE* (documento attestante l'avvenuta registrazione), indicando al sistema il codice CIG identificativo, della presente procedura e provvedendo alla produzione in via informatica dei documenti richiesti. Il sistema genera il *PassOE*, che il concorrente dovrà inserire nella Busta "A", contenente la documentazione amministrativa.

11.3 Si segnala che, nel caso di partecipazione alla presente procedura da parte di Concorrenti non registrati presso il sistema *AVCPass*, l'ACI provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare loro un termine congruo per l'effettuazione della predetta registrazione e per la trasmissione del *PassOE*.

## 12. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE A CORREDO DELL'OFFERTA

12.1. L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, **a pena di esclusione**, da una garanzia provvisoria, sotto forma di cauzione o di fideiussione, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto, salvo quanto previsto ai successivi paragrafi 12.5 e 12.6 e precisamente:

□□€ 2.660,00

12.2. La cauzione provvisoria ai sensi del comma 2 dell'art. 93 del Codice è costituita, a scelta del concorrente:

a) in contanti, con versamento sul conto corrente intestato all'ACI presso l'agenzia o filiale dell'istituto di credito di seguito elencato:

**Istituto di credito** BNL AG 11 ROMA **Iban** IT81O0100503211000000200004,



In tal caso si chiede di indicare il numero di conto corrente e gli estremi della banca presso cui l'ACI dovrà restituire la cauzione provvisoria versata al fine di facilitarne lo svincolo.

b) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione Appaltante. Al fine di comprovare in sede di procedura l'avvenuta costituzione del deposito cauzionale, il Concorrente dovrà produrre i documenti probatori che dimostrino il versamento della somma.

Il deposito cauzionale non sarà produttivo di alcun interesse in favore del Concorrente. I titoli depositati saranno restituiti con le stesse cedole con le quali sono stati presentati. La costituzione del deposito cauzionale dovrà avvenire con le modalità suindicate.

**12.3 La fideiussione provvisoria** può essere rilasciata, a scelta dell'Offerente, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La medesima fideiussione, comunque rilasciata, dovrà in particolare:

- a. avere quale beneficiario l'ACI;
- b. essere specificamente riferita alla gara in oggetto;
- c. prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- d. prevedere la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
- e. prevedere l'impegno alla liquidazione della somma garantita su semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante, entro il termine di giorni 15 (quindici) dalla richiesta medesima;
- f. avere validità non inferiore a 230 (duecentotrenta) giorni dalla data di scadenza fissata per il termine di ricezione delle Offerte;
- g. prevedere l'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della Stazione Appaltante, per la durata di ulteriori 180 (centottanta) giorni, qualora al momento della scadenza della garanzia stessa non fosse ancora intervenuta l'aggiudicazione;
- h. coprire la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'Affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave;
- i. recare l'autentica della sottoscrizione del garante.
- j. In caso di Coassicurazione, RTI, aggregazioni di imprese di rete o consorzi o GEIE o partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, la garanzia deve essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno l'accordo di coassicurazione, il RTI, il Consorzio, l'aggregazione di imprese di rete, il GEIE, singolarmente specificati.

**12.4** La garanzia fideiussoria dovrà essere, altresì, corredata, **a pena di esclusione**, dell'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Codice per l'esecuzione del contratto, qualora l'Offerente risultasse Aggiudicatario.

**12.5** Ai sensi dell'art. 93, comma 7°, del Codice, l'importo della garanzia e del suo eventuale



rinnovo può essere ridotto, mediante applicazione della seguente formula:

$$Gr = Gb * (1-R1) * (1-R2) * (1-R3) * (1-R4)$$

Dove:

**Gr** = Importo della garanzia ridotto

**Gb** = Importo base della garanzia

**R1** = Riduzione del 50% applicabile agli Operatori Economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000;

**R2** = riduzione:

- del 30%, applicabile agli Operatori Economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009,

*oppure*

- del 20%, applicabile agli Operatori Economici in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

**R3** = Riduzione del 20% applicabile agli Operatori Economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50% del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;

**R4** = riduzione del 15%, applicabile agli Operatori Economici che abbiano sviluppato:

- un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1:2012;

*oppure*

- un'impronta climatica (*carbon footprint*) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

In caso di mancato possesso di uno o più dei suddetti requisiti, il corrispondente valore di R1, R2, R3 e R4 nella formula sopra riportata sarà pari a 0 (zero).

**12.6** In alternativa a quanto previsto dal precedente punto 12.5, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo può essere ridotto del 30%, non cumulabile con le riduzioni di cui sopra, qualora l'Operatore Economico sia in possesso, alternativamente:

- del *rating* di legalità;

- dell'attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001;

- di certificazione *social accountability* 8000;

- di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001;

- di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (*Energy Service Company*) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli Operatori Economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

**12.7** Si precisa che:

☐ ☐ In caso di raggruppamento orizzontale o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art.45, comma 2, del Codice o aggregazioni di imprese di rete, l'importo della garanzia è ridotto nei termini di cui sopra soltanto se tutti gli Operatori raggruppati e tutti i consorziati siano in possesso dei rispettivi requisiti.

☐ ☐ In caso di raggruppamento verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può



beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento.

□□ In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, l'importo della garanzia è ridotto solo nel caso in cui il consorzio/aggregazione di imprese di rete sia in possesso dei predetti requisiti.

**12.8** Per fruire dei benefici di cui ai precedenti punti 12.5 e 12.6, l'Operatore Economico segnala, in sede di Offerta, il possesso dei requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti, come meglio specificato al successivo paragrafo 14 "contenuto della Busta A, documentazione amministrativa".

**12.9** Verso i Concorrenti non Aggiudicatari, la garanzia provvisoria sarà svincolata contestualmente alla comunicazione di intervenuta aggiudicazione dell'appalto, tempestivamente e comunque entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione stessa, ai sensi di quanto disposto dall'art. 93, comma 9, del Codice. Verso l'Aggiudicatario, la garanzia provvisoria sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del Contratto, ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'art. 93 del Codice.

**12.10** Sarà obbligo dell'Aggiudicatario rilasciare la garanzia definitiva prevista dall'art. 103 del Codice, secondo le modalità previste da detta norma ed entro i termini richiesti dall'ACI nel successivo paragrafo 13 e nei documenti di gara. In caso di prestazione a mezzo polizza assicurativa, la stessa dovrà essere rilasciata da operatore terzo rispetto al concorrente.

**12.11** Alle fidejussioni ed alle polizze relative alla garanzia provvisoria rilasciate da Istituti di Credito, Compagnie assicuratrici o Intermediari Finanziari autorizzati deve essere allegata una idonea dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, accompagnata da copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore, da cui si evinca inequivocabilmente l'identità, la qualifica ed i poteri di rappresentanza del soggetto che ha sottoscritto la cauzione. Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, i broker, i funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell'Istituto di credito, della Compagnia assicurativa o dell'istituto bancario che ha emesso il titolo di garanzia. In alternativa la garanzia dovrà essere corredata da autentica notarile circa la qualifica i poteri e l'identità dei soggetti firmatari il titolo di garanzia, con assolvimento della imposta di bollo.

Per quanto non espressamente indicato, si rinvia all'articolo 93 del Codice.

### **13. GARANZIA DEFINITIVA**

**13.1** Prima della stipula del contratto il soggetto Aggiudicatario dovrà costituire una garanzia definitiva in favore dell'ACI, con validità per l'intero periodo di vigenza del contratto, nella misura del 10% dell'importo contrattuale, ovvero delle ulteriori percentuali nelle ipotesi e secondo le forme e le modalità di cui all'art. 103 del Codice. In caso di prestazione a mezzo polizza assicurativa, la stessa dovrà essere rilasciata da operatore terzo rispetto all'aggiudicatario.

**13.2** Alla garanzia si applicano le riduzioni previste per la garanzia provvisoria dall'art. 93, comma 7, del Codice, secondo il calcolo di cui al paragrafo 12 della Lettera di invito.

**13.3** La mancata ed immotivata costituzione della garanzia fideiussoria determina la decadenza dall'affidamento (art. 103, comma 3, del Codice) e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 93 del Codice da parte di ACI che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.



13.4 La cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto e cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dallo stesso. Qualora, nel corso di svolgimento del contratto, l'ammontare della garanzia dovesse ridursi, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro secondo quanto espressamente previsto nel contratto.

**Per quanto non espressamente indicato, si applica l'art. 103 del Codice.**

#### 14. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Detta busta dovrà, a pena di esclusione dalla procedura di gara, contenere tutti i sotto indicati documenti:

A) ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E AUTOCERTIFICAZIONI (mod. n. 1 e 1BIS):

I concorrenti dovranno produrre, utilizzando l'apposito modulo "mod. 1 e 1BIS", le dichiarazioni – a firma del legale rappresentante dell'impresa o di un suo procuratore – richiedenti la partecipazione a gara e attestanti l'inesistenza delle seguenti cause di esclusione e il possesso dei seguenti requisiti economici e tecnici necessari per l'ammissione alla gara.

La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive necessarie alla partecipazione alla presente procedura, anche se provenienti da soggetti terzi, che devono essere prodotte dal concorrente in base alla legge, al bando o al presente disciplinare, obbliga di per se stesso il concorrente che vi ha dato causa al pagamento in favore della Stazione appaltante di una sanzione pecuniaria pari – in sede di prima applicazione – all'uno promille dell'importo posto a base di gara: tale versamento è garantito dalla cauzione provvisoria.

Inoltre:

1. garanzia provvisoria ai sensi dall'art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
2. la dichiarazione di un fideiussore contenente l'impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del contratto;
3. la domanda di partecipazione e le dichiarazioni richieste per l'ammissione alla gara (mod. n. 1 e 1BIS), nonché le ulteriori dichiarazioni richieste per i raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari e GEIE di cui al successivo punto C.5;
4. copia di documento attestante l'iscrizione all'Albo delle imprese di assicurazione di cui all'art. 14, comma 4, del Codice delle Assicurazioni Private o agli elenchi delle imprese ammesse a operare in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi di cui all'art. 26 dello stesso Codice delle Assicurazioni Private nel quale risulti l'autorizzazione all'esercizio dei rami RCG e RCA rilasciata dall'Autorità competente ed iscritte negli albi tenuti dall'IVASS;
5. copia della presente lettera di invito, senza aggiunte, modifiche o integrazioni, siglato in ogni pagina dal soggetto che ha firmato la domanda di partecipazione alla gara e recante in calce il timbro e la sottoscrizione dello stesso soggetto per accettazione. Si precisa che eventuali irregolarità formali nella sottoscrizione della lettera di invito non costituiscono motivo di esclusione. La Stazione Appaltante provvederà in tal caso, prima dell'aggiudicazione definitiva, a richiedere all'operatore le relative regolarizzazioni;
6. copia del Capitolato Tecnico, senza aggiunte, modifiche o integrazioni, siglate in ogni pagina dal soggetto che ha firmato la domanda di partecipazione alla gara e recante in calce il timbro e la sottoscrizione dello stesso soggetto per accettazione;
7. PASSOE rilasciato dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, in ottemperanza alla Deliberazione n. 111 del 20/12/12, previa registrazione on line al "servizio AVCPASS" sul sito web dell'Autorità ([www.avcp.it](http://www.avcp.it)), fra i servizi ad accesso riservato, secondo le istruzioni ivi contenute, con l'indicazione del CIG 7050789F22 che identifica la procedura. Detto documento consente di



effettuare la verifica dei requisiti dichiarati dall'Impresa in sede di gara mediante l'utilizzo del sistema AVCPASS.

8. **dichiarazione sostitutiva** resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 – redatta utilizzando il **documento di gara unico europeo - DGUE** (Modello 2, da intendersi come parte integrante e sostanziale della presente lettera di invito), *adattato alla legislazione nazionale di cui alla circolare 18.07.2016, n.3 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di adozione delle "Linee Guida per la compilazione del modello di formulario del documento di gara unico europeo di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5.1.2016,"* – con la quale il concorrente attesta il possesso delle condizioni e dei requisiti di partecipazione indicati ai paragrafi 6 e 7 della presente lettera di invito; in particolare:

- ☐ ☐ di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), commi 2, 4, 5, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) m) e comma 12, del Codice;
- ☐ ☐ il possesso di tutti i requisiti richiesti al paragrafo 7 della presente lettera di invito, indicando nelle apposite sezioni i dati richiesti;
- ☐ ☐ il possesso dei requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria di cui al paragrafo 7 della presente lettera di invito
- ☐ ☐ il possesso dei requisiti relativi alla capacità professionale e tecnica di cui al paragrafo 7 della presente lettera di invito
- ☐ ☐ l'assenza di cause di incompatibilità di cui all'art.53, comma 16-6ter, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. nei confronti della stazione appaltante (ACI);

**B.1) Dichiarazioni sostitutive di certificazioni (art. 46 D.P.R. n. 445/2000) attestanti:**

- 1 - i dati anagrafici e di residenza dei direttori tecnici (per ogni tipo di società), dei soci (per le società in nome collettivo), dei soci accomandatari (per le società in accomandita semplice), degli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza oltre che del socio unico persona fisica o il socio di maggioranza per società con meno di quattro soci per gli altri tipi di società;
- 2 - l'iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto a cura della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, ovvero nell'apposito Registro delle cooperative, della Provincia in cui l'impresa ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza (All. XI C del Codice degli Appalti) dalla quale risulti che l'impresa svolge attività nel settore oggetto del presente appalto; nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A. dichiarazione del legale rappresentante/procuratore resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la quale si attesta l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione, allegando copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
- 3 - di non trovarsi nello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, o di qualsiasi altra situazione equivalente e l'insussistenza di procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- 4 - l'insussistenza di sentenza di condanna passata in giudicato, o di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.c., per reati gravi in danno dello Stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale commessi anche da tutti gli altri soggetti espressamente indicati dall'art.38, comma 1, lettera c) del Codice dei Contratti, compresi quelli cessati dalla carica nell'**anno antecedente** la data di pubblicazione del bando di gara. Relativamente a questi ultimi, dovranno essere indicati nel mod. 1 i nominativi e i relativi dati anagrafici. In caso di condanna dovranno essere forniti gli elementi meglio specificati nel mod. 1 e andranno indicate anche le sentenze



riportanti il beneficio della non menzione. Sono causa di esclusione la condanna con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45 par. 1 Direttiva CE 2004/18;

5 - l'insussistenza di un procedimento pendente per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 159/11 o di una delle cause ostative previste dall'art. 67 del D. Lgs. n. 159/11;

6 - di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;

7 - di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito l'operatore economico;

8 - di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito l'operatore economico; dovranno inoltre essere indicati gli indirizzi degli uffici competenti INPS e INAIL relativamente al luogo dove ha sede legale la società ed in particolare la matricola INPS, il numero di P.A.T. (Posizione Assicurativa Territoriale) dell'INAIL;

**Legge n. 68/99:** dichiarazione di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge 12.03.1999 n. 68; dovrà essere indicato l'Ufficio competente al quale rivolgersi al fine della verifica;

9 - **Legge n. 383/01:** dichiarazione che l'impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis – comma 14 – della Legge 18.10.2001 n. 383, sostituito dall'art.1 della Legge 22.11.2002 n. 266, oppure di essersene avvalsa ma che il periodo di emersione si è concluso;

10 - **D. Lgs. n. 231/01:** dichiarazione di non applicazione all'impresa della sanzione interdittiva prevista dall'art. 9, secondo comma, lettera a) e/o c) del D. Lgs. n. 231/2001 emessa anche in sede cautelare.

## **B.2) Dichiarazione sostitutive di atto di notorietà (art. 47 D.P.R. n. 445/2000) comprovanti:**

1 - di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla Stazione appaltante; o di non aver commesso errore grave nell'esercizio dell'attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della Stazione appaltante;

2 - che nei propri confronti non risulta iscrizione nel casellario informatico presso l'Osservatorio, ai sensi e per gli effetti di cui comma 1 ter dell'art. 38 del Codice dei Contratti;

3 - di non aver reso, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara in oggetto, false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti, risultanti da dati in possesso dell'osservatorio dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

4 - di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultante dai dati in possesso dell'Osservatorio dei Contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture;

5 - di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della Legge n. 55/90;

6 - di aver predisposto tutte le misure di sicurezza fisiche ed informatiche atte a proteggere l'integrità, la conservazione e la riservatezza dei dati personali di cui all'allegato B del D. Lgs. n. 196/03;

7 - di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente ovvero di non essere a



conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente ovvero di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente.

### **B.3) Ulteriori dichiarazioni:**

- 1 - di accettare, senza condizione alcuna o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nella presente lettera di invito, nel capitolato e nello schema di contratto;
- 2 - di essere a perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l'appalto, di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara, di tutte le condizioni locali nonché delle circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell'offerta presentata;
- 3 - di aver tenuto conto, nel predisporre l'offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia di sicurezza sul lavoro, valutando i costi dei rischi specifici della propria attività;
- 4 - di non incorrere, nel caso di raggruppamento o consorzio anche temporanei, nei divieti di cui agli artt. 47 e 48 del D. Lgs. n. 50/2016;
- 5 - di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la Stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;  
Oppure:  
di non autorizzare le parti relative all'offerta tecnica che saranno espressamente indicate con la presentazione della stessa, ovvero delle giustificazioni dei prezzi di cui all'offerta economica, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale; in tal caso la Stazione appaltante si riserva la facoltà di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.
- 6 - di autorizzare la Stazione appaltante a trasmettere via fax le comunicazioni di cui all'art. 76 del Codice dei Contratti;

**N.B. 1)** In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento di imprese o consorzio ordinario, le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere rese dai rappresentanti legali di ciascuna impresa partecipante al raggruppamento o, in caso di consorzio, dai rappresentanti legali di tutte le imprese consorziate che partecipano alla gara.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 1, lett. b) e c) del Codice dei Contratti, dette dichiarazioni dovranno essere rese anche dal rappresentante legale delle imprese consorziate indicate come esecutrici dell'appalto.

**N.B. 2)** La dichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine generale e inesistenza delle condizioni di esclusione dell'art. 80 del Codice, lett. b) e c) dovrà essere resa individualmente anche dai seguenti soggetti, non firmatari dell'istanza di ammissione alla gara:

- In caso di concorrente individuale = titolare e direttore tecnico;
- In caso di società in nome collettivo = soci e direttore tecnico;
- In caso di società in accomandita semplice = soci accomandatari e direttore tecnico;
- Altri tipi di società = amministratori con poteri di rappresentanza e direttore tecnico;
- Procuratori speciali o generali della società.

Ai fini di cui sopra andrà utilizzato l'apposito modulo 1BIS.

### **B.4) CAPACITA' ECONOMICO – FINANZIARIA E TECNICO – PROFESSIONALE**



Di essere in possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti nella presente lettera di invito e previsti per l'iscrizione all'albo delle imprese di assicurazione tenuto dall'IVASS.

#### **B.5) RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI, CONSORZI ORDINARI, GEIE (ulteriori dichiarazioni)**

A) per il concorrente formato da raggruppamento temporaneo o da un consorzio ordinario di cui all'art. 2602 del codice civile, costituito prima della gara, o da una GEIE, dovranno essere rese le seguenti ulteriori dichiarazioni:

**per i raggruppamenti temporanei**, dichiarazione resa sotto forma di "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà", ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, secondo le modalità di cui all'art. 38 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, con la quale il legale rappresentante del concorrente mandatario (capogruppo) attesta che i concorrenti mandanti facenti parte del raggruppamento hanno conferito prima della presentazione dell'offerta, in favore del capogruppo, mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, mediante scrittura autenticata ai sensi dell'art. 37, comma 15, del Codice dei Contratti. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario;

**per il consorzio ordinario di concorrenti o per il GEIE**, nella dichiarazione devono essere riportati i dati dell'atto costitutivo del consorzio ordinario di concorrenti o del GEIE.

Il concorrente dovrà altresì dichiarare:

- Che nessun soggetto partecipa alla gara d'appalto in altra forma, neppure individuale;
- Di impegnarsi a non modificare successivamente la composizione del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario o del GEIE e di impegnarsi a rispettare tutte le norme vigenti in materia.

B) per il concorrente formato da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio ordinario di cui all'art. 2602 del codice civile, non ancora costituito o da un GEIE, resa sotto forma di "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà", ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, secondo le modalità dell'art. 38 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, con la quale il legale rappresentante di ogni soggetto concorrente che farà parte del raggruppamento o del consorzio ordinario o del GEIE si impegna, in caso di aggiudicazione della gara di appalto a:

- costituire un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE;
- conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ai sensi dell'art. 48, commi 13, 14 e 15 del Codice;
- rendere procura al legale rappresentante del soggetto mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE, ai sensi degli artt. 48 D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- non modificare successivamente la composizione del raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE e a rispettare tutte le norme vigenti in materia.

La dichiarazione dovrà altresì specificare che nessun soggetto partecipa alla gara d'appalto in altra forma, neppure individuale.

#### **15. CONTENUTO DELLA BUSTA "B" – OFFERTA ECONOMICA**

La busta "B" dovrà contenere al suo interno l'offerta economica predisposta secondo il modello n.3.

#### **16. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE**



La gara verrà aggiudicata, anche in presenza di una sola offerta formalmente valida, purché ritenuta conveniente e congrua da parte della Stazione appaltante, mediante procedura negoziata ai sensi degli artt. 62 e 63 del codice dei contratti secondo il criterio del prezzo più basso, come previsto dall'art.95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nel capitolato ovvero che siano sottoposte a condizione e/o che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni dell'appalto nonché offerte incomplete e/o parziali.

Le modalità di partecipazione alla seduta pubblica come di seguito specificato.

La Stazione appaltante si riserva il diritto di non aggiudicare la gara qualora le offerte venissero considerate non conformi al principio di congruità e/o non confacenti alle proprie esigenze.

In caso di parità di offerte economiche identiche tra loro presentate da due concorrenti si procederà direttamente in seduta pubblica mediante sorteggio (ex art. 77 R.D. n. 827/1924).

Il verbale di gara non avrà valore di contratto: l'aggiudicazione dell'appalto e la conseguente stipula del contratto avverranno successivamente all'espletamento delle necessarie verifiche previste dalla normativa vigente da parte della Stazione Appaltante.

Resta inteso che le offerte inviate non vincoleranno in alcun modo la Stazione Appaltante né all'aggiudicazione né alla stipulazione del contratto, mentre le società partecipanti saranno vincolate fin dal momento della presentazione dell'offerta per un periodo pari a 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

L'aggiudicatario si impegna a svolgere il servizio con le modalità contrattualmente previste, anche nelle more della formale stipula del contratto, stipula che potrà eventualmente avvenire anche oltre il termine fissato dall'art. 32 del codice dei contratti.

**Il contratto dovrà comunque essere tenuto in copertura dall'aggiudicatario dalle ore 24.00 del giorno 17 Agosto 2017 alle ore 24.00 del giorno 10 Settembre 2017 in deroga all'art. 1901 del codice civile anche qualora non sia stato versato il premio.**

**I documenti di polizza devono essere forniti entro e non oltre 2 mesi prima della Manifestazione, ovvero entro il 30 giugno 2017.**

In ogni caso la partecipazione alla procedura negoziata di cui alla presente lettera di invito comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le condizioni e le clausole contenute nella lettera di invito e in tutti i documenti ad esso afferenti.

## **17. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI AGGIUDICAZIONE**

### **FASI E SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA**

17.1 Le operazioni di gara si svolgeranno presso la sede dell'Automobile Club d'Italia, sita in via Solferino n. 32, Direzione per lo Sport Automobilistico, (II piano), salvo diversa comunicazione. Alla seduta pubblica potrà presenziare il legale rappresentante del soggetto Offerente, ovvero un rappresentante dell'Offerente munito di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità, di delega scritta e di fotocopia del documento di riconoscimento del delegante in corso di validità.

Allo scadere del termine di presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite all'ACI e, a cura del responsabile del procedimento, verranno conservate in cassaforte in modo che ne venga garantita la segretezza e la immodificabilità e qualsiasi manomissione.

La valutazione delle Offerte pervenute sarà svolta dall'ACI, attraverso apposita Commissione di aggiudicazione alla quale è demandato l'intero procedimento con competenza alla valutazione degli



aspetti amministrativi e tecnici-economici per la valutazione delle offerte, al fine di garantire l'unitarietà del procedimento di valutazione e la terzietà del valutatore.

Nelle more dell'attuazione dell'art.77 del D.Lgs.50/2016 e fino all'istituzione dell'art.78 del citato decreto, i membri della Commissione saranno scelti secondo i criteri di nomina e le procedure indicati negli articoli 31 e 32 del Manuale delle procedure negoziali dell'Ente.

Delle operazioni di gara verrà redatta apposita verbalizzazione. La documentazione di gara sarà custodita a cura del R.U.P., con modalità tali da garantire la riservatezza delle Offerte nel corso.

L'Amministrazione Aggiudicatrice provvederà, in seduta pubblica, all'apertura delle sole Offerte pervenute in tempo utile secondo il loro ordine cronologico di ricezione risultante dal timbro apposto sul plico dal Protocollo dell'Ente ad effettuare le seguenti operazioni:

- ☐ ☐ verifica dell'integrità dei plichi pervenuti e della tempestività della loro ricezione; La tempestività è riscontata dal timbro, indicante orario e data, rilasciato dal Protocollo dell'Ente;
- ☐ ☐ apertura dei plichi medesimi e verifica della presenza delle buste, integre e chiuse, A e B;
- ☐ ☐ apertura della busta A (documentazione Amministrativa) di tutti i plichi pervenuti e constatazione della presenza dei documenti richiesti ed ivi contenuti;
- ☐ ☐ acquisizione agli atti delle buste B (Offerta economica) che verranno conservate chiuse ed integre fino alla relativa apertura nelle apposite sedute pubbliche;

Con avviso pubblicato sul sito ACI verranno indicati il giorno e l'ora della seduta pubblica.

#### **17.1.1 Verifica della documentazione amministrativa**

☐ La Commissione, sulla base della documentazione amministrativa contenuta nella Busta "A" Documentazione amministrativa, procede a:

- ☐ verificare la correttezza formale e la completezza della documentazione ed, in caso negativo, tenuto conto di quanto indicato al paragrafo 14 ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono;
- ☐ verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 45, lett. b) e c) del Codice concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;
- verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzio ordinario, di concorrenti ed in caso positivo ad escluderli dalla gara.
- ☐ In tutti i casi in cui fossero necessarie delle valutazioni sul tenore dei documenti presentati dagli Offerenti, e su tutte le altre questioni insorte nel corso della procedura, sarà facoltà del soggetto che presiede la gara riunirsi in seduta riservata, sospendendo se del caso temporaneamente la seduta pubblica, o aggiornandola a successiva data della quale verrà data comunicazione ai Concorrenti mediante i mezzi previsti nel presente Disciplinare o dalla legge.
- ad escludere dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti;



- □ come indicato al paragrafo 14 della lettera di invito, in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della documentazione amministrativa, a richiedere, ai sensi degli artt. 83, comma 9, del Codice, le necessarie integrazioni e chiarimenti, assegnando ai destinatari un termine non superiore ai dieci giorni e a sospendere la seduta fissando la data della seduta successiva e disponendone la comunicazione ai concorrenti non presenti. Nella seduta successiva, la Commissione provvederà ad **escludere dalla gara** i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti.

Ai sensi dell'art.85, comma 5, del Codice, la Commissione può chiedere ai concorrenti in qualsiasi momento, nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi qualora tale circostanza sia necessaria per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

**17.1.2** Al termine dell'analisi dei documenti contenuti nella "Documentazione amministrativa", ed all'esito di tali valutazioni sui requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, verrà adottato il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura e le ammissioni. Le comunicazioni e le pubblicazioni dei provvedimenti di ammissione ed esclusione sono effettuate in conformità a quanto indicato nel successivo paragrafo 19 mediante pubblicazione sul sito istituzionale ai sensi dell'art.29 del D.lgs.50/2016.

**Ai sensi dell'art. 204, comma 1 lettera b) del Codice dalla data di pubblicazione dei provvedimenti di ammissione o esclusione decorrono i 30 giorni per l'impugnazione del provvedimento stesso.**

Si precisa che, come indicato nel *Comunicato del Presidente dell'ANAC del 26 ottobre 2016*, la verifica delle dichiarazioni sull'assenza dei motivi di esclusione e sulla presenza delle condizioni di partecipazione verrà effettuata sulla base delle dichiarazioni presentate dai concorrenti, di cui è verificata la completezza e conformità a quanto prescritto dalla lettera di invito, fermo restando quanto previsto relativamente alle verifiche ed ai controlli sul primo e secondo classificato da effettuarsi prima dell'aggiudicazione dell'appalto.

## **17.2 Apertura BUSTA "B"**

Conclusa la fase istruttoria sulla documentazione amministrativa, nel corso della suddetta seduta pubblica, la Commissione procederà all'apertura delle "Buste B - Offerta Economica" presentate da ciascun Concorrente, verificando la documentazione ivi contenuta. Nel corso di una o più sedute riservate la Commissione procederà alla verifica ed alla valutazione delle offerte

## **17.3 Sub procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte**

Formata la graduatoria provvisoria, la Commissione darà corso alla verifica delle eventuali offerte anormalmente basse, nei casi e con il procedimento previsto dall'art. 97 del Codice, dandone comunicazione, in seduta pubblica, ai concorrenti.

In caso di avvio del procedimento di verifica di eventuali offerte anormalmente basse ex art. 97 del Codice, il RUP procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell'art. 97, comma 4, del Codice, avvalendosi della Commissione di gara, come appresso specificato.

La verifica delle offerte anormalmente basse avviene nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 97 del Codice attraverso la seguente procedura:

**a.** si richiede per iscritto all'offerente di presentare le giustificazioni; la richiesta potrà indicare le componenti specifiche dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili;



- b. si assegna all'offerente un termine non inferiore a 15 giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
  - c. il RUP, unitamente alla Commissione, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, chiede per iscritto ulteriori precisazioni assegnando un termine non inferiore a 5 giorni dalla richiesta per la presentazione delle stesse, comunicando, allo stesso, altresì la data fissata per la valutazione delle giustificazioni fornite;
  - d. potrà essere esclusa l'offerta a prescindere dalle giustificazioni dell'offerente qualora questi non presenti le giustificazioni o le precisazioni richieste entro il termine stabilito;
  - e. verrà esclusa, a cura della Commissione, l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, risulti, nel suo complesso, inaffidabile.
- Verrà esclusa l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulti, nel suo complesso, inaffidabile.

## 18 VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTI COMPLEMENTARI

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico - organizzativo ed economico finanziario di cui ai paragrafi 6 e 7 avviene, ai sensi dell'art. 81, comma 2, del D.Lgs 50/2016 e come indicato al paragrafo 11, attraverso l'utilizzo del sistema *AVCPass*, il quale, ai sensi dell'art.

216, comma 13, del D.Lgs. 50/16, consente:

- all'ACI l'acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alla presente procedura;
- agli Operatori Economici concorrenti, la produzione in via informatica dei documenti attestanti il possesso dei requisiti richiesti dall'ACI.

Pertanto, i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura, quali operatori economici, devono registrarsi al sistema *AVCPass*, secondo le modalità indicate nel paragrafo 11 del presente disciplinare ed inserire la relativa documentazione dimostrativa.

L'ACI potrà chiedere agli Offerenti, in qualsiasi momento nel corso della presente procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura medesima.

Prima dell'aggiudicazione, l'ACI richiederà all'Offerente cui ha deciso di aggiudicare l'Appalto, nonché all'impresa che lo segue in graduatoria, di presentare documenti complementari aggiornati a comprova dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice e del rispetto dei criteri di selezione di cui al precedente paragrafo 17. A tal fine l'ACI potrà invitare gli Operatori a integrare i certificati richiesti.

Ove ritenuto necessario, anche al fine di verificarne la veridicità e l'attualità, l'ACI potrà, comunque, acquisire d'ufficio ai sensi del D.P.R. 445/2000 tutta la documentazione necessaria alla comprova dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, mediante richiesta alle Autorità competenti, anche alla luce delle indicazioni fornite dagli Operatori nella dichiarazione sostitutiva.

## 19. ESCLUSIONI E AMMISSIONI



Ai sensi dell'art. 29 del Codice, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, sarà pubblicato e aggiornato sul sito [www.aci.it](http://www.aci.it), nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Bandi di gara" il provvedimento che determina le esclusioni dalla presente procedura e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico professionali.

Il suddetto provvedimento sarà altresì pubblicato con le modalità di cui all'art. 29, comma 2°, del Codice.

Contestualmente alla pubblicazione di cui al primo periodo, ai sensi dell'art. 76, comma 3, del Codice, sarà dato avviso ai Concorrenti, mediante PEC o strumento analogo negli altri Stati membri, del suddetto provvedimento, con indicazione dell'ufficio o del collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti.

## **20. AGGIUDICAZIONE**

La proposta di aggiudicazione verrà sottoposta, per la relativa approvazione, all'organo competente dell'ACI, ai sensi dell'art. 34 del Manuale delle procedure negoziali dell'Ente. Il provvedimento di aggiudicazione verrà comunicato in conformità all'art. 76, comma 5, lett.a) del Codice.

La medesima aggiudicazione è subordinata nella sua efficacia alla prova positiva dei requisiti dell'Aggiudicatario ai sensi dell'art. 32, comma 7°, del Codice, fermo restando quanto previsto nel paragrafo 18.

Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto sarà stipulato nel rispetto del termine dilatorio di 35 giorni di cui all'articolo 32, comma 9, del Codice, e comunque, entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento di aggiudicazione, salvo quanto previsto dal successivo paragrafo 21.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti, a seguito dei quali l'aggiudicazione diviene efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice.

Sia nell'ipotesi di esclusione dalla gara di un Concorrente, che all'esaurimento della procedura, i plichi e le Buste contenenti le Offerte verranno conservati dall'ACI nello stato in cui si trovano al momento dell'esclusione o esaurimento della procedura. Nel corso della procedura, l'ACI adotterà idonee cautele di conservazione della documentazione di offerta, in maniera tale da garantirne la segretezza. La documentazione sarà conservata per almeno cinque anni a partire dalla data di aggiudicazione dell'Appalto, ovvero, in caso di controversie inerenti alla presente procedura, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.

A conclusione dell'*iter* di aggiudicazione, l'ACI inviterà l'Aggiudicatario a mezzo di raccomandata, fax o PEC, a produrre, entro dieci giorni, la documentazione occorrente per la stipula del contratto come previsto al successivo paragrafo 21.

Sarà insindacabile diritto dell'ACI quello di non procedere all'aggiudicazione, qualora nessuna Offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto del Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 95, comma 12°, del Codice o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.

### **Ulteriori disposizioni e regole**

Si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 97, comma 6 del Codice.

Sono considerati elementi essenziali e, pertanto, saranno esclusi dalla procedura i concorrenti che



presentino:

- offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di servizio, come specificate nello schema di contratto e nei capitolati;
- offerte sottoposte a condizione;
- offerte che sostituiscano o modifichino le predette condizioni di servizio;
- offerte incomplete o parziali;
- offerte che non possiedono i requisiti minimi prestazionali o che si presentino difformi rispetto a quanto richiesto

Nell'ipotesi che l'appalto non possa essere aggiudicato a favore del concorrente collocato al primo posto della graduatoria provvisoria, lo stesso verrà aggiudicato al concorrente secondo classificato. In caso di ulteriore impossibilità, l'appalto sarà aggiudicato al concorrente/i successivamente collocato/i nella graduatoria finale.

L'offerta vincolerà il concorrente per 230 giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza della presentazione della offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, l'ACI potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare, con dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata dall'ACI e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia provvisoria prestata in sede di gara fino alla medesima data.

## 21. STIPULA DEL CONTRATTO

21.1 Successivamente all'aggiudicazione, con l'Aggiudicatario verrà stipulato un Contratto conforme ai contenuti dalla presente lettera di Invito, del relativo Capitolato e dello Schema di Contratto allegati alla presente lettera, secondo le modalità previste all'art. 32, comma 14°, del Codice.

Ai fini della sottoscrizione del Contratto, l'Appaltatore dovrà presentare l'allegato al Contratto indicante la designazione del Responsabile esterno del trattamento dei dati.

Il rapporto contrattuale sarà regolato dal Contratto, dalla lettera di invito, dal Capitolato, dai relativi allegati e dalle vigenti norme di legge.

21.2 Per esigenze organizzative dell'ACI, in sede di sottoscrizione del Contratto potranno essere concordati con l'Appaltatore termini per il pagamento delle fatture fino a 60 (sessanta) giorni.

21.3 Ai sensi e per gli effetti del comma 2° dell'art. 209 del Codice, si precisa che il Contratto non recherà clausola compromissoria.

21.4 Prima della stipula del Contratto, il soggetto Aggiudicatario sarà tenuto a presentare la seguente documentazione:

\_\_ dichiarazione attestante gli estremi del/i conto/i corrente dedicato/i, anche non in via esclusiva, al presente appalto, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare, in adempimento di quanto previsto dall'art.3, comma 7, della legge 136/2010, concernente la tracciabilità dei flussi finanziari. Ai fini dell'art. 3 comma 7 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., la Società è tenuta, altresì, a comunicare all'ACI gli estremi di cui sopra riferiti agli eventuali subcontraenti;

\_\_ garanzia fideiussoria per l'esecuzione del Contratto medesimo, nella misura prevista dall'art. 103, 1° comma, del Codice, riferita all'importo di aggiudicazione del Contratto. La garanzia fideiussoria dovrà essere costituita sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, e dovrà essere prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore medesimo. La stessa garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore



principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2°, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima, entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'L'ACI. Non sarà accettata una garanzia definitiva costituita con modalità e/o per importi differenti da quelli previsti nell'art. 103 del Codice. Al fine di fruire delle riduzioni di cui all'art.93, comma 7, del Codice, della suddetta garanzia, l'aggiudicatario dovrà produrre, nei modi e nelle forme stabilite al precedente paragrafo 13 del disciplinare, la documentazione elencata, ove non precedentemente prodotta.

In caso di raggruppamenti temporanei la garanzia fideiussoria è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 93 del Codice da parte dell'L'ACI, che aggiudica l'Appalto al Concorrente che segue nella graduatoria.

All'atto della stipula del Contratto si procederà alla liberazione della cauzione provvisoria prestata dal soggetto risultato Aggiudicatario. Nei confronti dei soggetti non Aggiudicatari, la cauzione provvisoria sarà svincolata entro 30 (trenta) giorni dalla data di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 93, comma 9°, del Codice.

La Società aggiudicataria dovrà inoltre comunicare:

- o il nominativo del referente del servizio per l'appalto aggiudicato;
- o i nominativi richiesti nell'ambito della normativa sulla sicurezza;
- o il nominativo del Responsabile del Trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs 196/2003 e s.m.i. e, più in generale, tutte le informazioni previste dall'art. 13 della suddetta normativa;

o ai sensi dell'art. 1 del DPCM n. 187/91 la composizione societaria e l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto.

**21.5** Qualora il soggetto aggiudicatario o subappaltatore sia un consorzio, lo stesso è, altresì, tenuto a comunicare i dati di cui al citato art. 1 del DPCM n. 187/91 riferiti alle singole società consorziate che comunque partecipino all'esecuzione dell'appalto.

**21.6** In caso di partecipazione in RTI, GEIE, Consorzio ordinario, dovrà, inoltre, essere presentata copia autentica del mandato speciale irrevocabile con rappresentanza all'Impresa capogruppo, ove non sia stato prodotto in sede di gara; il mandato deve contenere le prescrizioni di cui all'art. 48 del Codice.

**21.7** In caso di mancata presentazione della suddetta documentazione nei termini stabiliti, salvo i casi di gravi impedimenti motivati e comprovati, si procederà all'incameramento della cauzione provvisoria. In tal caso è facoltà dell'ACI aggiudicare l'appalto alla società che risulti successivamente classificata nella graduatoria finale delle offerte.

**21.8** Sono a carico dell'aggiudicatario le spese contrattuali nonché gli oneri fiscali.

**21.9** E' obbligo dell'Impresa Assicuratrice recepire le eventuali osservazioni che FOM dovesse formulare al testo di polizza e relative condizioni generali e particolari, ai fini dell'approvazione finale da parte di FOM, presupposto necessario per la stipula del Contratto con il Contraente.

## **22. AVVIO DEL SERVIZIO**

L'avvio del servizio deve essere assicurato dalla Società in conformità alle modalità ed ai tempi indicati nel capitolato tecnico e nel rispetto delle esigenze dell'ACI al fine di assicurare il servizio senza soluzione di continuità e disagi per gli uffici.



L'ACI si riserva di dare avvio all'esecuzione del Servizio in via d'urgenza, anche ai sensi dell'art.32, commi 8 e 13, del Codice.

### **23. PROCEDURE DI RIAFFIDAMENTO DELL'APPALTO - INTERPELLO**

Si fa presente che, nei casi previsti dall'art. 110 del Codice, ovvero in caso di fallimento o liquidazione coatta e concordato preventivo dell'appaltatore aggiudicatario, di procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o in caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'art.108 del Codice, o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, l'ACI al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali, potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, a partire dalla prima migliore offerta fino alla quinta. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario originario.

### **24. SICUREZZA SUL LAVORO E PREVENZIONE INFORTUNI**

Nell'ambito dell'applicazione della normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, ai sensi dell'art. 26 comma 3 bis del D.Lgs.n.81/2008 e s.m.i., prima dell'inizio dell'appalto, la società aggiudicataria dovrà comunicare:

1. il nominativo del Responsabile del servizio di protezione e prevenzione;
2. il nominativo del medico competente eventualmente nominato ai sensi della normativa;
3. i nominativi dei dipendenti che svolgeranno il ruolo di preposto o di coordinatore delle attività lavorative svolte nei locali oggetto del presente appalto;
4. eventuali ulteriori informazioni.

### **25. ACCESSO AGLI ATTI**

**25.1** L'esercizio del diritto d'accesso è disciplinato dall'art.53 del Codice e dagli articoli 22 e seguenti della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e dal Regolamento dell'Automobile Club d'Italia pubblicato sulla G.U.R.I. n.97 del 24.04.2008. Si fa presente che, fermi i divieti ed i differimenti dell'accesso previsti dall'art. 53 del Codice, l'accesso agli atti del procedimento nel quale sono stati adottati i provvedimenti oggetto di comunicazione ai sensi dell'art.76 del Codice, è consentito entro dieci giorni lavorativi dall'invio della comunicazione mediante visione ed estrazione di copia. Nella medesima comunicazione, l'ACI indicherà gli atti per i quali l'accesso è vietato o differito, quelli per i quali è ammesso, l'ufficio presso il quale l'accesso potrà essere esercitato, e i relativi orari, garantendo che l'accesso sia consentito durante l'orario in cui l'ufficio è aperto al pubblico o il relativo personale presta servizio.

**25.2** Qualora il Concorrente ritenga che la propria offerta e, in caso di offerta anormalmente bassa, le giustificazioni della stessa contengano informazioni che costituiscono segreto tecnico o commerciale, lo stesso dovrà produrre idonea dichiarazione nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

☐ dovrà essere specificamente indicato il documento d'offerta e la relativa parte che si ritiene contenga segreto tecnico o commerciale, coperto da diritto di privativa ( marchio, brevetto, diritto d'autore o altro diritto di proprietà intellettuale);

☐ dovranno essere attestate le motivazioni di ciascuna delle parti ritenute contenenti segreto tecnico o commerciale;

☐ dovrà essere allegata la documentazione atta a comprovare l'esigenza di tutela e, comunque, l'effettiva sussistenza del segreto tecnico o commerciale ritenuto esistente.

**25.3** Non saranno presi in considerazione dinieghi generici e privi di adeguata motivazione. L'ACI si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati e, comunque, ACI garantirà visione ed eventuale estrazione in copia di quella parte della



documentazione che è stata oggetto di valutazione, e conseguente attribuzione del punteggio, da parte della Commissione qualora strettamente collegata all'esigenza di tutela del richiedente.

**25.4** Si fa presente che, con riferimento alle eventuali componenti dell'offerta indicate, con motivata e comprovata dichiarazione, come segreto tecnico o commerciale, troverà, comunque, applicazione quanto previsto dall'art. 53, comma 6 del Codice dei contratti, qualora l'accesso venga motivato dal richiedente in vista della difesa in giudizio dei propri interessi.

**25.5** In ogni caso, l'accesso ai documenti contenenti le offerte dei concorrenti e l'eventuale procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta sarà consentito dopo l'aggiudicazione. (art. 53, comma 2, lett c) e d).

**25.6** Saranno sottratti all'accesso tutti i dati giudiziari rinvenuti nella documentazione presentata dal concorrente, nonché le informazioni annotate sul Casellario istituito presso l'ANAC.

## **26. PRESENTAZIONE RICORSO GIURISDIZIONALE**

Ai sensi dell'art.120 del Codice del processo amministrativo, come modificato dall'art. 204 del D.lgs 50/2016, il concorrente, qualora lo ritenesse opportuno, potrà eventualmente presentare ricorso giurisdizionale nei confronti di atti e/o provvedimenti della procedura di gara nei termini e secondo le modalità indicate nel citato articolo.

Per tutte le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare si fa riferimento alle procedure e ai principi di evidenza pubblica previsti dal diritto comunitario, dal Codice o da altre leggi statali vigenti.

Si applicherà la giurisdizione e la legislazione italiana.

## **27. RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196/2003, si fa presente che i dati forniti verranno utilizzati dall'ACI ai fini della partecipazione alla gara e della selezione dei concorrenti e che tali dati verranno trattati con sistemi automatici, telematici e manuali e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza previste dalla legge e/o dai Regolamenti interni.

**Titolare del trattamento**

Il titolare del trattamento è l'Automobile Club d'Italia, via Marsala, n.8, 00185 – Roma, al quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti di cui all'art.7 del D.Lgs.n.196/2003 e chiedere l'elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento scrivendo al seguente indirizzo di posta certificata [direzionedellosportautomobilistico@pec.aci.it](mailto:direzionedellosportautomobilistico@pec.aci.it) oppure al n. di fax 06.44702225

**Finalità del trattamento**

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti, si precisa che:

- i dati inseriti nelle BUSTE "A", e "B" vengono acquisiti dall'ACI ai fini della partecipazione ed in particolare ai fini dell'effettuazione della verifica delle capacità amministrative e tecnico – economica del concorrente richieste per l'esecuzione dei servizi nonché per l'aggiudicazione e per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge;
- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, e per la gestione amministrativa e contabile, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale nonché per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi.

**Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati**

I dati inseriti indicati potranno essere comunicati:



- ☐ ☐ al personale dell'ACI che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad altri uffici dell'Ente che svolgono attività ad esso attinente;
- ☐ ☐ a soggetti esterni, collaboratori, professionisti, consulenti che prestino attività di consulenza od assistenza o supporto ad ACI in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici, i cui nominativi saranno a disposizione degli interessati, o facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione che verranno di volta in volta costituite;
- ☐ ☐ ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dalla legge n.241 del 7 agosto 1990;
- ☐ ☐ all'ANAC, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione n.1/2008;
- ☐ ☐ a terzi, tramite la pubblicazione sul sito istituzionale, in conformità alle disposizioni di legge.

#### Natura del conferimento

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa; tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'ACI potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dell'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto nonché di assicurarne la sua gestione ed esecuzione amministrativa ed economica.

#### Dati sensibili

Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili" ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lett. D) ed e) del D.Lgs. n.196/2003.

#### Diritti del concorrente interessato

Al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

#### Consenso del concorrente interessato

Acquisite, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003 e s.m.i., le soprarichiamate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del contratto, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito. Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali a cura di ACI per le finalità sopra descritte.

## 28. PATTO DI INTEGRITA'

### 28.1 La Società espressamente ed irrevocabilmente:

- ☐ ☐ dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto;
- ☐ ☐ dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
- ☐ ☐ si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
- ☐ ☐ dichiara, con riferimento alla presente gara, di non avere in corso né ha praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del trattato CE ed articoli 2 e seguenti della legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.

**28.2** Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero la società non rispettasse per tutta la durata del contratto gli impegni e gli obblighi di cui al precedente comma, il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ. per fatto e colpa della società, con facoltà per l'ACI di incamerare la cauzione.



## 29. INFORMAZIONI – CHIARIMENTI- COMUNICAZIONI

29.1 L'ACI provvederà alle comunicazioni previste all'art.76 del Codice, in conformità alle modalità ed ai tempi previsti nello stesso articolo.

29.2 Per ulteriori informazioni, i concorrenti potranno rivolgersi alla Direzione per lo Sport automobilistico, nella persona della Dott. Pasquale Amoroso (tel. 06/49982802, e- mail: p.amoroso@aci.it Responsabile del procedimento; dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 15,00.

29.3 Le richieste di chiarimenti inerenti alla presente procedura di gara dovranno essere inoltrate esclusivamente all'indirizzo e-mail p.amoroso@aci.it,

29.4 Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate in lingua italiana e, al fine di permettere un corretto adempimento da parte di ACI e consentire agli operatori economici interessati alla partecipazione alla presente gara di prendere visione dei chiarimenti che verranno pubblicati, le richieste dovranno pervenire **entro le ore 12.00 del settimo giorno lavorativo antecedente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte**. Le richieste di chiarimenti pervenute oltre il predetto termine non verranno prese in considerazione.

29.5 Le risposte alle richieste di chiarimenti ed altre eventuali informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, verranno rese note in forma anonima mediante pubblicazione, entro le ore 12.00 del 5° giorno solare antecedente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, sul sito internet [www.aci.it](http://www.aci.it) – Sezione bandi di gara e costituiranno parte integrante della lex specialis di gara.

29.6 Il contenuto delle stesse avrà valore di notifica agli effetti di legge.

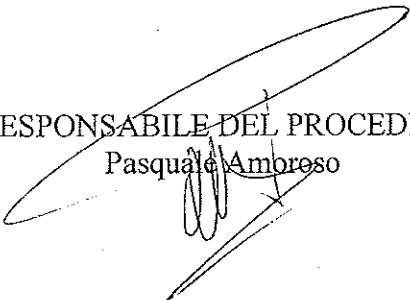
29.7 Parimenti verranno pubblicate sul sito ed avranno lo stesso valore di notifica, le eventuali rettifiche e le ulteriori informazioni e precisazioni che si rendesse necessario pubblicare nel corso della procedura di gara.

29.8 Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva o principale attraverso PEC. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Direzione per lo Sport Automobilistico o con raccomandata A/R o via PEC; diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. Salvo quanto disposto nei punti precedenti relativamente ai "Chiarimenti", tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la stazione appaltante e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto o all'indirizzo di posta elettronica certificata.

Roma, 08/05/2017

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Pasquale Amoroso





#### Allegati

- istanza di partecipazione e contestuale dichiarazione sostitutiva (modello n. 1 e 1 bis);
- DGUE (modello 2)
- schema di offerta economica (modello 3)
- capitolato tecnico (modello 4)
- Insurance Cover Checklist (modello 5)
- schema di contratto